



# COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia di Rieti

Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco (RI) - Tel 0746 578185 - PEC: comunediantrodoco@legalmail.it

## DISCIPLINARE DI GARA

**ALLEGATO AL BANDO PROT 283 del 11.01.2019**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI**

**Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008 << Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica >> sull'edificio di proprietà comunale di cui al FG. 11 p.IIa 5**

**CIG 7758375D93**

**CUP I84C18000100001**

**3^ RETTIFICA**

**Il presente disciplinare reca le rettifiche e proroghe di termini approvati con Determinazione del Responsabile C.U.C. n° 4 del 05.03.2018 .Lo stesso sostituisce quello pubblicato sul profilo committente l'11.01.2018.**

**Al fine di facilitare la comprensione le parti cancellate sono riportate in testo "barrato" e quelle aggiunte in colore "rosso".**

### **PREMESSE – PRINCIPI GENERALI**

Il presente Disciplinare (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008 <<Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica >> sull'edificio di proprietà comunale di cui al FG. 11 p.IIa 5

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php> come indicato nel prosieguo del presente documento

Con determina n. 8 del 11.01.2019 del Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. , e Determinazione n° 1 in pari data del Responsabile Area C.U.C. "Antrodoco-Borgo Velino – Castel Sant'Angelo" questa

Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva , inerenti ai lavori di <<**Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica**>>.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione Antrodoco, Via delle Terme snc, Cod. ISTAT 057003

CIG **7758375D93**

CUP **I84C18000100001**

**Il Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è *Geom. Giuseppe Gregori*

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite all'indirizzo pec del Comune di Antrodoco , nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, presso l'indirizzo pec [comunediantrodoco@legalmail.it](mailto:comunediantrodoco@legalmail.it)

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: a tal uopo si specifica che saranno ritenute inidonee e inadeguate tutte le offerte che non abbiano conseguito un punteggio tecnico , in fase di valutazione, inferiore a 48/80;

La stazione appaltante si riserva altresì di non procedere, motivando tale decisione, ad alcuna aggiudicazione anche dopo la pronuncia o l'approvazione della graduatoria della procedura.

## **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Documentazione stato attuale immobile
- 4) Schema di contratto;
- 5) Delibera Giunta Comunale n° 3/2019

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php>

## CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [comunediantrodoco@legalmail.it](mailto:comunediantrodoco@legalmail.it) , almeno 10 Jgiorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [comunediantrodoco@legalmail.it](mailto:comunediantrodoco@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto a ragione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, in quanto prestazione intellettuale coordinata e coordinante rispetto alle diverse tematiche da risolversi

### ***Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto***

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva , coordinamento D.Lgs. 81/2008 in fase di progettazione</i>	71221000-3	e. 174.037,74
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>e. 174.037,74</b>

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/2008 dell'intervento denominato <<~~ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARLO CESI DI ANTRODOCO~~ **Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica**>> sull'edificio di proprietà comunale di cui al **FG. 11 p.IIa 5** >>.

I contenuti minimi della progettazione sono stabiliti dagli articoli dal 17 al 43 del DPR 207/2010 .

Il luogo di esecuzione lavori è ubicato presso il Comune di Antrodoco (RI) - Via delle Terme snc .

La progettazione si articola nelle classi e categorie indicate del "Prospetto di determinazione del compenso professionale" a base d'asta (Allegato 2), redatte in conformità al DM. 17 giugno 2016, la cui accettazione è espressamente dichiarata in fase di dichiarazione partecipativa da parte degli operatori economici (d'ora in avanti OE)

Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione è sommariamente determinato in €. **1.055.000,00** inerente l'adeguamento sismico dell'edificio esistente, le connesse opere impiantistiche e l'adeguamento della prestazione energetica.

L'importo dei **lavori** sopra indicato non costituisce vincolo contrattuale in fase di progettazione , ma rileva solamente ai fini della determinazione del valore sommario delle opere da progettarsi in quanto rilevante sia per la determinazione dei compensi professionali posti a gara, che dei livelli di qualificazione tecnici ed economici dei partecipanti.

I corrispettivi professionali a base d'asta , **pari a € . 174.037,34**, sono stati determinati sulla scorta di tale importo, e sono vincolanti in relazione all'importo del contratto da stipularsi.

**Si precisa che l'importo a base d'asta è determinato sulla scorta del D.M. 17.06.2016 per le categorie e classi indicate nell'allegato D – Determinazione dei compensi . Qualora durante l'effettuazione della progettazione dovessero emergere , causa prescrizioni di Enti terzi o per motivata disposizione dell'Amministrazione, variazioni che incidano su categorie, classi e grado di complessità , ai sensi del DM. 17.06.2016, della progettazione , il Professionista non avrà diritto a maggiori compensi in assoluto rispetto all'importo di aggiudicazione , e potrà eventualmente essere rideterminata la qualità e l'importo dei lavori da progettarsi.**

La progettazione dovrà uniformarsi alle direttive impartite con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 del 11.01.2019 (allegato 1) e pertanto dovrà rispettare le seguenti linee guida:

- la progettazione dovrà riguardare l'adeguamento sismico dello stabile con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17.01.2018, e l'adeguamento delle prestazioni energetiche dell'edificio al D.Lgs. 152/2006 con lo scopo di conseguire un livello di

efficienza energetica conforme al cosiddetto “nZEB- Nearly Zero Building “, ossia Edifici Energia Quasi Zero di cui alla Direttiva Europea 31/2010/CE, seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005 , norma che prevede che dal 2019 tutti i nuovi edifici pubblici dovranno essere costruiti con l’obiettivo nZEB;

- fermo l’obiettivo di cui sopra, le eventuali modifiche distributive e funzionali, dovranno essere risolte , previa ulteriore direttiva dell’Amministrazione e percorso di concordamento con il concessionario Antrodoco Terme srl, nell’ottica di una complessiva razionalizzazione dell’intero complesso termale, e quindi anche nel rapporto con gli altri due edifici (piscina e centro polifunzionale) presenti nel parco;
- la progettazione antisismica dovrà essere svolta in maniera tale da considerare situazioni di possibile affollamento e di utilizzo dei terrazzi esistenti anche con installazione, previ pareri ed autorizzazioni necessarie, di strutture mobili quali gazebo o pergolati;
- ~~le attività conoscitive dello stato ante opera del complesso, ed in particolare la relazione idrologica, dovranno comprendere anche il complesso di analisi chimiche e fisiche necessarie per caratterizzare l’idoneità terapeutica delle acque erogate dallo stabilimento termale;~~
- dovrà inoltre far parte della progettazione il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche con l’inserimento degli apparecchi e delle opere atti al superamento delle medesime, dell’adeguamento impiantistico ;

Si precisa che l’area dello stabile è vincolata in Piano territoriale Paesistico Regionale in quanto si trova :

1. fascia di rispetto territori contermini dei Centri Storici art. 43 Norme PTPR;
2. fascia di rispetto del Fiume Velino ;
3. in parte in zona sottoposta a vincolo archeologico;

Nell’area dell’edificio , ed anche al di sotto del medesimo, sussistono vestigia di canalizzazioni termali di origine romana. ( bene culturale cod. 159000 portale “Vincoli in rete” del Mibact)

L’edificio in oggetto non risulta ~~vincolato singolarmente~~ **essere oggetto di decreto di vincolo quale bene culturale** , secondo quanto riportato in cartografia e documentazione presso il portale “Vincoli in rete” del Mibact **e confermato dalla MIBACT SABAP Latina, Frosinone e Rieti il 18.02.2018 con nota prot 1805-P .**

**Trattandosi tuttavia di edificio per il quale sussiste l’eventualità che ricorrano i presupposti di assoggettabilità alle norme di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, all’esito dell’eventuale verifica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 stesso, e visto il punto 2.2.2.6 delle Linee Guida ANAC .... che stabilisce <<Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e)- in cui ricade la categoria E.21 del DM 17.06.2016 ndr - riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)>>, al fine di evitare che il l’operatore economico incaricato non sia in grado di assicurare la prestazione qualora nel corso dell’incarico fosse necessaria la presenza si soggetti**

abilitati come da punto 2.2.2.6 Linne Guida ANAC , si specifica che tra i requisiti di accesso alla gara vi è anche l'iscrizione all'Ordine degli Architetti ovvero il possesso di laurea magistrale in Architettura o equipollente ai sensi della vigente normativa, per il professionista singolo ovvero per le RTP costituite o costituende.

Ai sensi della DELIBERA N. 136 DEL 15 febbraio 2017 ANAC , i corrispettivi necessari per lo svolgimento delle operazioni di gara, sono posti a carico **dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi entro 60 giorni dall'aggiudicazione . Detti costi sono preventivamente determinati in €. 6.500,00 oltre IVA , salvo conguaglio e produzione degli atti dimostrativi .**

Ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, l'Amministrazione si riserva di affidare le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all'operatore che risulterà aggiudicatario della presente procedura, laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico: in ogni caso l'OE aggiudicatario rimane impegnato, qualora fosse, per particolari e motivate ragioni, destinatario dell'affidamento diretto, a praticare le condizioni dedotte in offerta.

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).

- **La prestazione principale** è quella relativa a EDILIZIA E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

La progettazione è finanziata da Fondi del Bilancio Comunale, introitati a seguito di concessione ministeriale ai sensi dell'art. 41-bis del D.L. 24.4.2017 n° 50 convertito con Legge dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

L'importo a base di gara è così ripartito: quanto a **€. 139.341,35 per onorari e quanto €. 34.696,00 per spese ed oneri accessori non superiori al 25% degli onorari** , comprendenti tutte le spese imprenditoriali per l'esecuzione di saggi, prove, indagini ecc., necessari per conseguire il livello di conoscenza necessario.

Le prestazioni dovranno, quindi , comprendere, a carico dell'OE aggiudicatario, le seguenti attività di carattere propedeutico e accessorio:

- esecuzione di accertamenti, saggi, prove di laboratorio, comprese le spese imprenditoriali, **sulle strutture interessate** . ~~anche in relazione alle necessità inerenti gli aspetti geologici, geotecnici ed idrologici;~~
- **Non forma oggetto di affidamento e quindi di offerta, in quanto assicurata dal Comune con separate procedure di affidamento, la redazione della relazione geologica e le spese imprenditoriali per accertamenti , saggi, prove (quali , a titolo di esempio misure HVSR, stendimenti sismici MASW e prove in foro tipo Down Hole, comprensive della loro**

## **interpretazione nonché le indagini geognostiche quali prove penetrometriche DPSH);**

Il contraente aggiudicatario è obbligato a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, eventuali prescrizioni speciali che l'Ente che ha concesso il finanziamento alla Stazione Appaltante, dovesse emanare, ed conformare la propria attività a tali prescrizioni.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

## **DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

### **DURATA**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 180 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio secondo le seguenti indicazioni

- progettazione fattibilità tecnica gg. 75;
- progettazione definitiva gg. 60;
- progettazione esecutiva gg. 45;

## **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6- e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, **l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi o Ordini previsti dai vigenti ordinamenti professionali**

**L'accesso alla gara , ai sensi degli art. 16,41,e 46 DPR 328/2001, per i soggetti personalmente responsabili , salve le funzioni di mera collaborazione senza responsabilità diretta , è riservata ai professionisti iscritti nelle sezioni "A" degli Albi o Ordini, nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.**

**Ai sensi del punto 2.2.2.6. delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", la progettazione dovrà essere sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti , ovvero in possesso di laurea in architettura o equipollente in quanto, ai sensi delle vigenti norme, che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A.**

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Inoltre l'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, i R.T.I. , inoltre, **devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

Per gli operatori economici insediati in stati esteri si fa riferimento alle relative legislazioni ed alle norme di coordinamento nazionali e europee.

## REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

Per gli atti e documenti necessari alla comprova , il cui reperimento non sia possibile presso AvcPASS , in quanto "non codificati" il Responsabile Unico del Procedimento , procederà come previsto dalla <<GUIDA al SERVIZIO SIMOG>> pubblicata sul sito ANAC , o a richiesta via pec.

## REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Preliminarmente si precisa , conformemente a quanto statuito nelle Linee Guida n° 1 ANAC in particolare al punto 2.2.2.5., che i concorrenti potranno, pur trattandosi di un appalto per l'affidamento del servizio di sola progettazione, dimostrare il possesso dei requisiti di natura economica e finanziaria e tecnica e professionale , sia attraverso servizi aventi **natura di progettazione che di direzione dei lavori, purchè con stretto riferimento alle categorie di cui al DM 17.06.2016 appresso elencate** .

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità all'adeguata delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

## REQUISITI DI IDONEITÀ

### Requisiti del concorrente

#### a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### Requisiti del gruppo di lavoro

#### Per ciascun professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto

**c) Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

A pena di esclusione, l'operatore economico e ciascun responsabile indicato, dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale (sezioni A degli albi o Ordini per l'Italia) o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, indicati nella tabella 9.2., nonché titolo di studio corrispondente a laurea magistrale (quinquennale) o titolo equipollente nei rispettivi ordinamenti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 1.1.1 n.3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Ai sensi del punto 2.2.2.6. 2.2.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", la progettazione dovrà essere sottoscritta da un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti, ovvero in possesso di laurea in architettura o equipollente ai sensi delle vigenti norme, che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A.**

#### **Per ciascun professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

**d)** I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 1.1.1 n.4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 1.1.1 n. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

#### **Per il professionista antincendio**

**e)** iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 1.1.1 n.6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

##### f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura

I concorrenti dovranno dimostrare un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv del Codice dei Contratti, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016-2017-2018) per un importo **complessivo nel triennio**, non superiore al doppio dell'importo a base di gara, di almeno **€. 174.000,00** – (centosettantaquattromila), IVA ed oneri previdenziali esclusi

A riguardo, ed in relazione all'art. 83 comma 5 secondo periodo, si precisa che l'Amministrazione ritiene la dimostrazione di un determinato fatturato, necessario per comprovare la capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto, in ragione anche del fatto che lo stesso necessità di spese imprenditoriali per accertamenti, saggi e verifiche di livello articolato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante*[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco
----------------------------	--------------------------	--------------------	---

			dei servizi
<i>E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004</i>	<i>1/b</i>	<i>1.055.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>

Si precisa, in conformità a quanto previsto nelle linee guida n° 1 approvate dall'ANAC con Delibera n° 138 del 21 febbraio 2018 pubblicata sulla GURI il 23.03.2018, e comunque in conformità con quanto approvato con Delibera numero 973 del 14 settembre 2016 dalla stessa ANAC in sede di prima approvazione delle "Linee Guida", che tale prospezione dei requisiti necessari è coordinata con l'art. 8 del DM 17.06.2018, nel punto in cui è stabilito che, **ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.**

Detta fungibilità di requisiti, interpretata secondo logiche non formalistiche, come previsto dalle linee guida, non opera nel caso di degli impianti tecnologici, la cui qualificazione è legata alla specificità settoriale.

Si precisa inoltre per quanto riguarda la qualificazione del professionista che renderà la progettazione inerente la geologia, che per servizi analoghi si intende la redazione di relazioni geologiche attinenti opere e lavori qualificabili nelle categorie fungibili indicate nella sottostante tabella 9.3.a.2.2, con esclusione di quelle impiantistiche (IA1, IA2 e IA4).

Pertanto le categorie e i relativi importi saranno le seguenti:

Tabella2

Definizione	Categoria Dm 17.06.2018	Categoria L 143/49	Gr. Complessità	Categorie Fungibili	Importo nel decennio
E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro,	E.21	1/b	1,20	E.04 E.07 E.10 E.13	2.100.000,00

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004				E.16 E.19 E.22	
--	--	--	--	----------------------	--

**h) servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

Il concorrente deve aver espletato negli ultimi dieci anni almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, comma1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,70 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.

Pertanto il requisito richiesto è relativo all’assolvimento di n° 2 servizi di punta espletato nella categoria a base di gara (E.21) o nelle categorie fungibili di cui alla precedente tabella di pari complessità (1,20) , di importo complessivo pari a €. 738.500,00

La comprova dei requisiti di cui alle lettere g)-servizi analoghi e h)- servizi di punta è fornita secondo le modalità di cui appresso :

- se trattasi di servizi prestati a favore di committenti pubblici: dichiarazioni o **certificazioni** dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione; **nel caso in cui gli incarichi da documentarsi siano relativi alla direzione dei lavori**, certificati di collaudo **lavori** o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- se trattasi di servizi prestati a committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall’Operatore Economico, corredati dalla prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori; **nel caso in cui gli incarichi da documentarsi siano relativi alla direzione dei lavori**, certificato di collaudo, copia del contratto d’appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;
- dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il periodo temporale di svolgimento del servizio

(inizio e ultimazione); gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016; la dichiarazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito;

Nel caso di impossibilità di produrre i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio: la stazione appaltante si riserva di valutare detta documentazione.

#### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

**Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.**

Nel caso di R.T.I., la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui ai punti **7.3.g per "Servizi Analoghi" e 7.3.h (Servizi di punta)**, ed eseguire le prestazioni, **in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante sull'intero valore dell'appalto.**

Si precisa che la percentuale di requisiti posseduti verrà valutata con riferimento all'importo posto a verifica, e non in assoluto: di conseguenza che mandataria che possedesse il requisito per una percentuale superiore al 50% del requisito richiesto sarà considerata maggioritaria anche se una o più delle mandanti possedesse, in valore assoluto, requisiti maggiori.

Il possesso della maggioranza dei requisiti in capo alla mandataria, è condizione essenziale e a pena di esclusione del concorrente, con riferimento a ciascuno dei due elementi a verifica: pertanto la mandataria dovrà i requisiti in misura maggiore delle mandanti sia per i "Servizi Analoghi" di cui al punto 9.2.1.b che per i "Servizi di Punta" di cui al punto 9.3.b.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono inoltre possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **0 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

#### **- Giovane professionista**

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il giovane professionista non necessariamente dovrà assumere la connotazione di “mandante” all'interno del raggruppamento prevedendo la norma (DM 263/2016) prevede la “presenza”, di almeno un giovane professionista, senza imporre una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.

Il giovane può essere anche in possesso di diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane possono non concorrere alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e di GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Il giovane professionista dovrà compilare il D.G.U.E. , indicando alla voce <<Specificare il ruolo ecc...>> indicando alternativamente :

- qualora libero professionista singolo o associato (dotato di P.IVA) la qualifica di <<Giovane professionista indicato>>
- qualora parte del R.T.I. costituito o costituendo , la qualifica di <<Giovane professionista mandante>>;
- qualora dipendente di una società di ingegneria , la qualifica di << <<Giovane professionista dipendente dell'O.E xxx yyy>>>;
- qualora consulente di una società di ingegneria , la qualifica di << Giovane professionista consulente dell'O.E. xxx yyy...>>

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,

artigianato e agricoltura di cui al **punto 0 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 0 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto0 lett. d)**relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto0 lett. e)**relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 0 lett. g)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto0 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

#### **INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 0 lett. a)**devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registrotenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 0 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle societàconsorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 0 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In requisito di cui al **punto0 lett. d)**relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è

posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 0 lett. e) Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 0.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 0.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 1.1.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## **SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 1.1.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

L'offerta è corredata da:

## **SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista come obbligatoria alcuna visita dei luoghi.

E' comunque data facoltà ai concorrenti di visitare i luoghi e gli stabili interessati dalla prestazione, previo appuntamento telefonico. I sopralluoghi facoltativi potranno essere svolti entro 5° giorno antecedente quello di scadenza per la presentazione delle offerte.

## PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Corso Roma, 15, ad Antrodoco.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno ~~22.02.2019~~ 22.03.2019 esclusivamente all'indirizzo dell'ufficio protocollo, in Corso Roma, 15, Antrodoco (Ri), Piano 1°**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la dicitura:

**CIG 7758375D93 "NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO TERME - Scadenza offerte: ~~22.02.2019~~ 22.03.2019"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

### “C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.**

Le dichiarazioni DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <https://www.halleyweb.com/c057003/zf/index.php/bandi-di-gara/profilo-committente/index>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata .

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente

dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

*N.B.: ove la stazione appaltante già disponga di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o si serva di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, modifica la suddetta clausola indicando le diverse modalità di trasmissione – cfr. Nota illustrativa punto 10.*

### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase:“preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....”]e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### **La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possenga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

#### **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile al seguente indirizzo: <http://www.halleyweb.com/c057003/hh/index.php>

Il DGUE, secondo quanto previsto dalla Determinazione a contrarre, potrà essere inserito nel plico comprendente la documentazione amministrativa, in formato cartaceo.

Il DGUE dovrà:

- essere compilato in lingua italiana;
- essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- a pena di esclusione, **essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico**, come meglio di seguito specificato;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice);

il DGUE, inoltre, dovrà:

- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE in caso di R.T.I. , dovrà altresì:

- *indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;*
- *essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;*
- *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.*

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato **non sia stato ancora conferito** a norma dell'articolo 48, comma 12 del medesimo Codice degli Appalti, dovrà

- *essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante);*

il DGUE in tal caso , inoltre, dovrà:

- *indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti;*
- *indicare l'impresa mandataria;*
- *contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nella medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;*
- *essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. Infine, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche un DGUE per ciascun subappaltatore, come meglio descritto nel paragrafo che segue;*
- *contenere l'elenco dei servizi analoghi svolti dall'operatore economico indicati come requisiti ai sensi del punto .....*;
- *contenere l'elenco dei servizi c.d. "di punta" di cui al punto.....;*

Le dichiarazioni di cui al capo precedente, inerenti i servizi analoghi e di punta, potranno essere presentate alternativamente come allegato al DGUE , con le medesime modalità di sottoscrizione.

In tal caso nel DGUE il operatore economico potrà inserire la dizione "vedasi allegato..."

Si precisa che tutte le dichiarazioni richieste debbono essere presentate nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, corredate , a pena di esclusione, da fotocopia di valido documento

di identità di ciascun sottoscrittore.

In caso di Avvalimento, l'operatore economico partecipante dovrà compilare l'apposita parte del DGUE, e presentare il DGUE del soggetto ausiliario (firmato dal suo legale rappresentante).

All'interno del DGUE, l'operatore economico dovrà dichiarare in tutti i casi di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa), per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- *titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
- *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;*
- *dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex articolo 2203 cc), di direzione o di controllo;*
- *del direttore tecnico;*
- *del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);*
- *dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;*
- *in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).*

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento

sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiarerà, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica, che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, comma 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Comune ogni opportuna valutazione.

IL DGUE dovrà essere in bollo da €. 16,00 .

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 1.1.1 n. 1 del presente Disciplinare.*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 0 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 0 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO****1.1.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

#### **Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **0 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. **servizio di coordinamento della sicurezza** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **0d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. ....;
6. **professionista antincendio** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **0 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
9. ...);
- 10.... ;
11. ....
- 12.....;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. **[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]** dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;

15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 del Codice;

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1**(integrazioni al DGUE);**n. 2**(elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n.9**(protocollo di legalità); **n. 10**(codice di comportamento); **n. 13** (operatori non residenti);**n.17**(privacy)e, ove pertinente, **n.18**(concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn.I,II,III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria** con riferimento a **n.1**(integrazioni al DGUE); **n.2**(elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 9** (protocollo di legalità); **n. 10** (codice di comportamento); **n. 13** (operatori non residenti); **n. 17** (privacy) e, ove pertinente, **n.18** (concordato preventivo);

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore** con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **1.1.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

19. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione posseda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"]*.
21. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b)della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

#### ***[Nel caso studi associati]***

23. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

#### **1.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
  - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

**Per le aggregazioni di rete**

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
  - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

**III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 1.1.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

La documentazione tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sotto siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In merito alle formalità della documentazione, tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.

L’offerta tecnica sarà composta da due elaborati:

- per la << PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA >> di cui al successivo punto 14.2.2.1 , **documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento formata da un numero massimo di 5 schede formato A3 per ogni servizio;**
- per la parte << CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA>> di cui al punto 14.2.2.2 , relazione tecnica comprensiva anche di eventuali schemi grafici, contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare, di max 10 cartelle in formato A4 (comprensivo anche di eventuali schemi grafici). Si chiarisce che per “cartella” si intende un foglio formato A4 con trenta righe in formato Arial 12. Nel numero di cartelle non sono conteggiate l’eventuale copertina e l’indice.

La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 comma 12 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate appresso.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 0.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"

Inoltre l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.

### **CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "Allegato C" allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale** al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 0.

Sono **inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo.

	PUNTEGGIO
<b>Offerta tecnica</b>	<b>80 (ottanta)</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>20 (venti)</b>
TOTALE	100

**Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 (quarantotto) punti per punteggio tecnico complessivo.**

**Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

##### **SUB 1 PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA**

##### **PUNTEGGIO MASSIMO 60 (sessanta)**

La valutazione verrà effettuata dalla Commissione sulla base della documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi relativi a interventi ritenuti, dal concorrente, significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti dal medesimo fra interventi qualificabili "affini" a quelli oggetto dell'affidamento (per servizi affini si intendono ESCLUSIVAMENTE quelli previsti nella tabella del DM 17/06/2016 nella Categoria "Edilizia" –Sub Categorie "Edifici e manufatti esistenti E21 e E22 – E04 Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi ; E.07- Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media ; E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria; E.13 Biblioteche, Cinema, Teatro, Pinacoteca ecc. ; E.16 Sedi di uffici comunali, sedi di uffici Ministeriali ecc. ; E. 19 Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.;

Al fine di conseguire il punteggio, almeno un servizio tra quelli documentati essere riferito a **interventi di adeguamento o miglioramento sismico** ai sensi delle Norme Tecniche di Costruzione all'epoca vigenti , per edifici destinati alle funzioni di cui alle categorie sopra evidenziate.

La documentazione deve essere formata

- da un numero massimo di 5 schede formato A3 per ogni servizio/intervento. Una scheda corrisponde ad un foglio (A3) il quale può essere compilato su una sola facciata con al massimo 40 righe scritte in carattere tipografico "Arial 12" o equivalente per facciata. Le sole didascalie, entro i 90 caratteri su un massimo di due righe , potranno essere in formato Arial o similare di dimensioni non inferiori a 9, e non rientrano nel computo delle righe scritte .

Le schede con contenuti ulteriori , sia quanto a numero di cartelle che quanto a lunghezza della parte scritta , non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

Ciascuna scheda dovrà contenere , a pena di esclusione dall'attribuzione del punteggio, i seguenti dati essenziali:

Nelle schede relative a ciascuno dei tre (3) servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc...);
- tipologia di servizi svolti (progettazione e/o Coordinamento), con l'indicazione degli importi dei servizi svolti e/o l'ammontare complessivo dei lavori progettati/coordinati e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione) di cui al paragrafo che precede;
- date di inizio e ultimazione dei servizi.

Si precisa che i servizi documentati, ferma restando la valutazione da svolgersi in sede di commissione, potranno inerire, ferma restando la necessità di comprova ai sensi dell'art. 13.1, anche :

- studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- progettazioni presentate, nella funzione di D.L. di opere pubbliche, in variante a precedenti progetti definitivi/esecutivi;
- i servizi indicati al punto 2.2.2. delle Linee Guida ANAC inerenti l'affidamento dei servizi di progettazione;

In ordine ai servizi di progettazione effettuati per incarico di privati in relazione alle presentazioni di offerte tecniche migliorative in fase di gara per l'affidamento di lavori pubblici o di concessioni , gli stessi potranno essere valutati limitatamente alle offerte che siano risultate aggiudicatarie delle relative gare, essendo le uniche per cui il requisito è comprovabile ai sensi dell'art. 13.1.

Sottoscrizione:

i servizi illustrati devono essere stati PERSONALMENTE SVOLTI E SOTTOSCRITTI DAI SOGGETTI NOMINATIVAMENTE INDICATI DAL CONCORRENTE NELLA PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA (GRUPPO DI PROGETTAZIONE);

la documentazione relativa a ciascuno dei tre (3) lavori di cui trattasi deve essere sottoscritta dal soggetto CHE HA ESEGUITO PERSONALMENTE IL SERVIZIO e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.

Per ciascun esempio di realizzazione presentato ai sensi del punto 14.2.2.1, presentati in numero massimo di tre (3), verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di venti (20) punti , con riferimento ai criteri motivazionali esposti appresso, ed in relazione ai seguenti aspetti:

- Qualità progettuale dell'intervento proposto  
massimo 14 punti
- Affinità dell'intervento proposto nei confronti all'opera da farsi  
massimo 4 punti
- Soluzioni tecnologiche e funzionali utilizzate nell'intervento proposto  
massimo 2 punti

## VALUTAZIONE PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

### CRITERI MOTIVAZIONALI

Il giudizio sul sub criterio – Professionalità ed adeguatezza dell'offerta - verrà desunto dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica presentata , e sarà riferito :

- in linea principale alla qualità delle attività professionali rappresentate con riferimento alla capacità, per come emerge dalla documentazione presentata, di inserimento e di armonizzazione nei contesti , ~~dell'intervento di adeguamento sismico , in presenza di problematiche attinenti~~ le possibilità di duplice funzionalizzazione degli spazi interni ed esterni sia nell'approdo principale (servizi per l'istruzione) che in quello secondario ed opzionale (servizi sanitari ed ambulatoriali) , al valore estetico e tecnico dell'attività svolta, alla presenza di elementi innovativi capaci di migliorare la qualità sia estetica che tecnologica delle opere nel corso del loro ciclo vita ;verrà considerato anche l'importo dei lavori oggetto del servizio nonché il livello di progettazione inerente ciascun servizio presentato, con valorizzazione decrescente a partire dalla progettazione esecutiva(anche in variante a precedenti progetti) , definitiva , progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, fino agli studi di fattibilità e alle offerte tecniche migliorative in fase di gara Il.pp.)
- in linea secondaria in riferimento alla qualità tecnica della rappresentazione in fase di offerta di tali aspetti, che dovrà essere comunque sufficiente a consentire alla commissione di formarsi un giudizio sul criterio principale di merito;

Nella valutazione saranno premiati i servizi di progettazione maggiormente affini (per natura dei lavori, classi e categorie) a quelli oggetto del presente affidamento, e che abbiano , dal punto di vista tematico, dovuto affrontare le medesime problematiche ossia :

- adeguamento/miglioramento sismico delle strutture, ferma restando la conservazione dei valori architettonici, storici e paesaggistici;
- contenimento ed eventuale abbattimento "nearly zero" dei consumi energetici;
- presenza di necessità di progettare, su edifici esistenti e fermo il tema dell'adeguamento o miglioramento sismico, sistemi di fruizione degli spazi interni ed esterni , dei collegamenti verticali ed orizzontali, riferiti a funzioni e destinazioni suscettibili di affollamento;

- conseguimento di prestazione sismica o miglioramento della prestazione stessa, in relazione alla qualità dell'approccio tecnico intesa come capacità di limitare l'invasività dell'intervento pur a fronte del conseguimento dei target numerici di efficienza sismica richiesti. In tale ambito saranno valutati con maggior punteggio gli interventi realizzati in Zona Sismica di 1<sup>a</sup> categoria o equipollente;

## **SUB B- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**

### **PUNTEGGIO MASSIMO 20**

Desunte da una relazione tecnica di offerta comprensiva anche di eventuali schemi grafici, di max 10 cartelle in formato A4 contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare oltre alla composizione della struttura operativa (gruppo di progettazione).

Si precisa che la relazione tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti aspetti:

Sezione 1 – Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

#### **Punteggio massimo sub criterio 15 punti**

- approccio metodologico alla progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione);
- inquadramento specifico della normativa da applicare;
- metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto col RUP;
- metodologia proposta per la sostenibilità energetica ed ambientale dell'intervento a farsi;
- metodologia proposta per l'efficace massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi dell'intervento a farsi;
- individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione dell'intervento e la realizzazione dell'opera e metodologia proposta al fine dell'ottenimento delle stesse;
- individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- individuazione della struttura operativa con i nominativi dei professionisti abilitati all'esercizio della professione incaricati dei servizi della Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste nel presente disciplinare;
- individuazione delle problematiche tecniche relative all'eliminazione delle barriere architettoniche

Sezione 2 – Azioni e soluzioni proposte

### **Punteggio massimo sub criterio 5 punti**

- azioni per assicurare completezza e leggibilità degli elaborati tecnici;
- Utilizzo e messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici per la progettazione, la raccolta e la condivisione con la committenza dei dati inerenti l'intervento in fase progettuale, quali il Building Information Modeling (BIM), o della realizzazione di modelli tridimensionali materici del progetto;

Le schede con contenuti ulteriori, sia quanto a numero di cartelle che quanto a lunghezza della parte scritta, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

## **VALUTAZIONE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA CRITERI MOTIVAZIONALI**

Le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio verranno desunte dalla relazione tecnica di offerta.

Oggetto della valutazione sono le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, relativamente ai seguenti aspetti:

- completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- chiarezza espositiva della relazione;
- interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
- maggiore capacità di sintesi espositiva;
- capacità di individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare;
- efficienza ed efficacia delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati;
- coerente ampiezza e competenza del numero di componenti del "gruppo di progettazione".
- competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del servizio.

Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del

servizio di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, PUNTO IV.1 il metodo "**Aggregativo Compensatore**" dove :

$$P_i(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, ai fini della determinazione di V(a)<sub>i</sub>, i coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sotto-criteri, secondo i valori di seguito indicati.

Per il criterio di valutazione A1 - Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta - desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica ciascun commissario esprimerà, in relazione a ciascun servizio presentato, un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

Eccellente = 1,00

Ottimo = 0,90;

Buono = 0,80;

Distinto = 0,70;

Sufficiente = 0,60;

Mediocre = 0,50;

Insufficiente = 0,40;

Scarso = 0,20;

Nulla = 0,00

Per il criterio di valutazione A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta – desunte dalla relazione tecnica di offerta:

Parametri giudizio tecnico      Giudizio      Coefficiente

- La relazione illustra in modo preciso, convincente, esaustivo, con l'ausilio di schemi grafici o descrittivi, le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, indicando quali modalità di esecuzione della prestazione, l'utilizzo degli strumenti di rappresentazione grafica e alfanumerica innovativi, e progettando livelli di colloquio e rapporto con gli Enti preposti alla valutazione che denotino ottima conoscenza dei livelli operativi, procedurali e di linguaggio di tali soggetti. La relazione indica inoltre in maniera chiara la creazione di una struttura di lavoro assortita con adeguate risorse umane professionali, e una coerente attribuzione delle funzioni interne, nel loro rapporto con la cronologia di approccio alle singole tematiche: punteggio assegnato eccellente, coefficiente "1,00";
- La relazione illustra quanto esposto al punto precedente, ma individua metodologie di esperimento del rapporto professionale che, seppur contenendo elementi di carattere innovativo, nell'utilizzo degli strumenti di rappresentazione grafica e alfanumerica, denoti nella progettazione dei livelli di colloquio e rapporto con gli Enti preposti alla valutazione, una minore conoscenza dei livelli operativi, procedurali e di linguaggio di tali soggetti: punteggio assegnato ottimo, coefficiente "0,80";
- La relazione illustra in modo sufficiente ma poco strutturato le tematiche sopra esposte, limitandosi ad enunciare quanto richiesto dalla stazione appaltante, senza presentare soluzioni personali o innovative: punteggio assegnato "Sufficiente", coefficiente "0.50";
- La relazione illustra in modo non sufficiente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: giudizio assegnato "scarso", coefficiente previsto da "0,00" in caso di relazione assolutamente insufficiente e priva di indicazioni credibili, a "0,30";

Sia per il criterio di valutazione A1 che per il criterio A2, una volta che, per ciascun sub-criterio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente la singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari.

Definita la media per ciascun subcriterio, la Commissione attribuirà il valore "1" al coefficiente più elevato, rapportandolo (prima riparametrazione) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente.

A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della prima riparametrazione, il valore "1" sarà assegnato il punteggio massimo fissato per il pertinente sub-criterio, secondo la formula  $1 \times P_{max}$  (punteggio massimo).

Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al massimo attribuibile.

Al termine dell'assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria "tecnica" e ad assegnare (per effetto della seconda riparametrazione) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti

La Commissione procederà ad effettuare la seconda riparametrazione solo dopo aver escluso i

partecipanti che alla prima riparametrazione non avranno raggiunto la soglia minima di 45 48 punti sopra indicata.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (offerta di ribasso misurabile attraverso un valore numerico), sarà applicata ( punto IV pag. 9 delle "linee Guida" ), la seguente formula:

$$V_i = \left( \frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

$R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{\max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

il coefficiente "α " inserito al fine di mitigare il ricorso a ribassi eccessivi, è stabilito nel valore di : **α = 0,70**

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà pertanto, per ciascuna offerta , determinato moltiplicando il punteggio massimo di 20 punti per il coefficiente  $V_i$ .

#### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di Gara** dell'UCC, nella persona del RUP, eventualmente assistito da testimoni , il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando, **ossia il giorno ~~26.02.2019~~ 26.03.2019 ore 10.00 e seguenti, salvo diversa comunicazione ai contraenti .**

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni , indicati dalla **Commissione di Gara** al Responsabile Unico del Procedimento ed a cura di quest'ultimo, pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune di Antrodoco . Tali Comunicazione hanno valore di legge.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura o delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi dell'articolo 77, del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al

numero di offerte presentate.

Il Seggio di Gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- *in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;*
- *in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;*
- *in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.*

La Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- *in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;*
- *in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;*
- *in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;*
- *in seduta pubblica, all'apertura dell'offerta Economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.*
- *all'esito delle predette operazioni, si darà lettura della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.*

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE e dei documenti richiesti all'interno della sezione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. La Stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le dovranno rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, La Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione

appaltante ha giudicato anormalmente basse;

- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dal Comune a base di gara;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente. Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni.

#### **APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara monocratico costituito dal R.U.P. , procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti punti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 0 e ne comunica i nominativi al *Responsabile Unico del Procedimento* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 0.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per

la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 0.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *Responsabile Unico del Procedimento* **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC *[ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "nonché all'incameramento della garanzia provvisoria"]*. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima

dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è presuntivamente pari a € 2.000,00 . La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

### **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali** **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Antrodoco , in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

#### **1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Antrodoco, con sede in Corso Roma 15.

Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 7, al Comune di Antrodoco via pec al seguente indirizzo: [comunedianTRODOCO@legalmail.it](mailto:comunedianTRODOCO@legalmail.it)

#### **2. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Antrodoco può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla

normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **3. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **4. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Antrodoco per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione della procedura di affidamento di un lavoro / servizio / fornitura ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Oppure

a) gestione dell'asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924

### **5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **6. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.

### **7. I Suoi diritti**

Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Antrodoco li 11.01.2019

il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Gregori

